

Seminario di aggiornamento

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

“La Sicurezza nei Cantieri”


Incontro del 19 dicembre 2014

(Ing. Massimo Cerri)

Di cosa parleremo oggi:

- **La gestione della Sicurezza** alla luce delle ultime novità legislative (introdotte dal D.L. 69/2013 cd. **Decreto del fare**, convertito con L. 98/2013 e relativi decreti ministeriali attuativi):
 - Il “nuovo” campo di applicazione del titolo IV con cenni al D.I. 22/07/2014 (cd. Decreto Palchi);
 - I contenuti minimi di PSC e POS: dall'allegato XV al D.M. 9/9/2014 contenente i modelli semplificati ;
- **Il ruolo del CEL rispetto alle altre figure di cantiere;**

.....e se non si applica il titolo IV
 - Le novità riguardanti il II DUVRI;
 - La regolamentazione nel caso di ambienti confinati alla luce del DPR 177/2011.




La novità dell'ultima ora!

L. 161/2014

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*

*Entrata in vigore del provvedimento:
25/11/2014*



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014



- Atto Completo
- Avviso di rettifica Errata corrige
- Lavori Preparatori

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)


note: **Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014**

- Articoli
- Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

- 1
- 2
- 3
- 4

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Procedura di infrazione n. 2010/4227

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque **dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,** dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e **immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.** A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;




Legge 161 del 30 ottobre 2014 - Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:


«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque **dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione**, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».



Il cd. Decreto del Fare

**Viene indicato con questo nome il
Decreto Legge (Governo Letta) n. 69 del
21 giugno 2013, convertito con Legge n.
98 del 9 agosto 2013**

**LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)**



ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

IL TITOLO IV SI APPLICA A TUTTI I CANTIERI CHE COMPORTANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 88 comma 1)

LAVORI DI:

- COSTRUZIONE
- MANUTENZIONE
- RIPARAZIONE
- DEMOLIZIONE
- CONSERVAZIONE
- RISANAMENTO
- RISTRUTTURAZIONE OD EQUIPAGGIAMENTO
- TRASFORMAZIONE
- RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO



DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE IN:


- MURATURA
- C.L.S. ARMATO
- LEGNO
- METALLO
- ALTRI MATERIALI



Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) *cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.*




ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

COMPRESSE LE:

- LINEE ELETTRICHE
- LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- OPERE STRADALI
- OPERE FERROVIARIE
- OPERE IDRAULICHE
- OPERE MARITTIME
- OPERE IDROELETTRICHE




E SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE:

- OPERE DI BONIFICA
- OPERE SISTEMAZIONE FORESTALE
- OPERE DI STERRO



SONO INOLTRE LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA

- GLI SCAVI
- IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE



LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2

LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO




- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile

g-bis) ai lavori impiantistici (elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALL. X

CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 88 comma 2, lett. G bis, D. Lgs. 81/08

Le disposizioni del capo I non si applicano:


Ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, **nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 gu**, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, **che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'all. XI**



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori


1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
- 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.**
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.




LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2



LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO

g-ter) alle attività di cui al D. Lgs. 272/99;



Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di **operazioni e servizi portuali**, nonché di operazioni di
manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485"
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n.
151



2-bis. Le disposizioni**SI APPLICANO** agli spettacoli musicali, cinematografici


e teatrali a alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze

connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con **decreto del Min.**

Lavoroentro il **31 dicembre 2013**



D.I. 22/2/14



Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo




Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana dell'8 agosto
2014.

Il Decreto interministeriale del 22
luglio 2014,

[Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici](#)

previsto dall'art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto "Decreto del Fare" convertito con [legge n. 98/2013](#) - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili *"si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro"*.




Decreto Palchi: Campo di Applicazione

Con riferimento al Capo I del provvedimento (“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle **“attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”**.

Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:

- a) **“che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee”** di cui al comma 2;
- b) **“di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;**
- c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, **il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale** rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, **non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;**
- d) di montaggio e smontaggio delle **opere temporanee prefabbricate**, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui **altezza complessiva** rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, **non superi 7 m”**.





IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08



TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

FASI TEMPORALI DEL MODELLO PREVENZIONALE



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 – D. Lgs. 81/2008

Il PSC è costituito da:

Relazione tecnica

Prescrizioni

Stima dei costi

correlate a

Complessità dell'opera da realizzare

Eventuali fasi critiche del processo di costruzione


al fine di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Compresi i "rischi particolari" (all. XI)

Con specifico riferimento agli ordigni bellici inesplosi (B.O.B.) in caso di scavo

L. 177/2012

Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza (rischi aggiuntivi ed interferenziali)



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 – D. Lgs. 81/2008


Il PSC è corredato da:

- Tavole esplicative di progetto (relative agli aspetti della sicurezza) comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere (meglio se più di una!)
- Tavola tecnica sugli scavi ove la particolarità dell'opera lo richieda.

Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili




1. Disposizioni generali
2. Piano di sicurezza e coordinamento
3. Piano di sicurezza sostitutivo e POS
4. Stima dei costi della sicurezza



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2





a) L'identificazione e la descrizione dell'opera esplicitata con:

1. L'indirizzo del cantiere;
2. La descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3. Una descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, l'indicazione dell'eventuale responsabile dei lavori, del CSP e CSE, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (onere del CSE prima dell'inizio dei singoli lavori;

c) *Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (ANTE D. LGS. 106/2009);*

c) Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2

d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1. All'area di cantiere
2. All'organizzazione del cantiere
3. Alle lavorazioni



e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni



f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2




- g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) L'organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui la gestione delle emergenze è di tipo "comune"; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;



- i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle **sottofasi di lavoro**, che costituiscono il **cronoprogramma dei lavori**, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

- l) La stima dei costi della sicurezza;




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV -

2.1.3 Il Coordinatore per la Progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Ad esempio: modalità di gestione dei subappaltatori; accesso al cantiere e permessi di lavoro; programmazione esecutiva delle lavorazioni, gestione dei fornitori **(vedi circ. min. int. 10/02/2011 per la fornitura di cls in cantiere)**

2.1.4 Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti **almeno una planimetria** e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta (*progetto esecutivo*)




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COSTI DELLA SICUREZZA

Allegato XV.1: elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV



1. Apprestamenti
2. Attrezzature
3. Infrastrutture
4. Mezzi e servizi di protezione collettiva



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO




- Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere – (All. XV.2)

2.2.1 In riferimento all'area di cantiere il PSC contiene l'analisi dei seguenti elementi essenziali (allegato XV.2):

- ✓ *Falde;*
- ✓ *fossati;*
- ✓ *alvei fluviali;*
- ✓ *banchine portuali;*
- ✓ *alberi;*
- ✓ *manufatti interferenti o sui quali intervenire;*
- ✓ *infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;*



In relazione:



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



- Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere – (All. XV.2)

In riferimento all'area di cantiere il PSC contiene l'analisi dei seguenti elementi essenziali (allegato XV.2):

- ✓ *linee aeree e condutture sotterranee di servizi;*
- ✓ *altri cantieri o insediamenti produttivi;*
- ✓ *viabilità;*
- ✓ *rumore;*
- ✓ *polveri;*
- ✓ *fibres;*
- ✓ *fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;*
- ✓ *caduta di materiali dall'alto.*





In relazione:



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere –
(All. XV – p.to 2.2.1)



a) Alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) All'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:


1) *a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante*

2) *al rischio di annegamento;*



c) Agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

All. XV.2




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento all'organizzazione del cantiere – (All. XV – p.to 2.2.2)

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 (consultazione RLS);
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c) – (cooperazione tra DL e LA);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- j) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- k) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- l) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento alle lavorazioni – (All. XV – p.to 2.2.3)

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento negli scavi;
 - Rischio innesco accidentale ordigni bellici
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- j) al rischio rumore;
- k) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento alle lavorazioni –
(All. XV – p.to 2.2.4)

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai precedenti punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:


- a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) Le misure di coordinamento necessarie.




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento – (All. XV – p.to 2.3.1)

Il CSP effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice d alla presenza di lavoratori autonomi, e predisporre il cronoprogramma dei lavori.



Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 163/06 e s.m.i. il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende **esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza** ed è redatto ad **integrazione** del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 42 del DPR 21/012/99 n. 554.



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento - (All. XV – p.ti 2.3.2 – 2.3.3)




Il PSC contiene:

- ✓ prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- ✓ modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
- ✓ nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i DPI, atti a ridurre al minimo tali rischi.



Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione **VERIFICA PERIODICAMENTE**, previa consultazione della direzione lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano e il cronoprogramma dei lavori, se necessario.




IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento - (All. XV – p.ti 2.3.4 – 2.3.5)

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro USO COMUNE da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il CSE integra il PSC con:

- ✓ Nominativi delle imprese esecutrici (I.E.)
- ✓ Nominativi dei lavoratori autonomi (L.A.)
- ✓ Cronologia di attuazione e modalità di verifica di quanto previsto ai punti 2.2.4 e 2.3.4, previa consultazione di I.E. e L.A.




ITER OPERATIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC

- Allegato XV – punto 4




Gli oneri della sicurezza sono rappresentati da:

- a) Apprestamenti previsti nel PSC;
- b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- d) Mezzi e servizi di protezione collettiva
- e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



Il Piano Operativo di Sicurezza.

Un manuale per i lavori





IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Nominativo del Datore di Lavoro

Indirizzi e riferimenti telefonici (sede legale e cantiere in oggetto)

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari

Nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ove presente)

Nominativo del Medico Competente (ove previsto)

Nominativo del RSPP

Nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dall'impresa e presenti in cantiere e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA ESECUTRICE

Datore di Lavoro

Direttore tecnico di cantiere (*dirigente*)

Capo cantiere (*preposto*)

Addetti alle squadre di emergenza


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (*RSPP*)

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (*ASPP*)

Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Incarichi specifici (gruista, coordinatore gru, movieri, preposti per attività specifiche, etc.)




IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -


DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO

- Pianificazione e programma dei lavori (CRONOPROGRAMMA)



- Modalità di esecuzione delle fasi di lavoro

- Aggiornamento programmi di lavoro e cura delle interfacce con altre imprese esecutrici




IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

RISORSE DI CANTIERE

- Ponteggi
- Ponti su ruote a torre (trabattelli)
- Altre opere provvisorie di notevole importanza
- Macchine utilizzate in cantiere
- Impianti utilizzati in cantiere
- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi presenti in cantiere e relative schede di sicurezza



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -



ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NEL PSC, ADOTTATE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI (RISCHI PROPRI)

LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PSC QUANDO PREVISTO

L'ELENCO DEI DPI FORNITI AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE

LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE



Prima dell'inizio dei lavori le imprese esecutrici

Presentazione al CSE (tramite l'impresa affidataria) del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

(art. 96 c. 1 lett. g), D.Lgs 81/08

CONTENUTI MINIMI: Allegato XV



VALUTAZIONE DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI

ATTIVITA' DOCUMENTALI

il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell' idoneità del POS, proprio perché l'obbligo di risultato in termini d' idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro. Questo perché l'obbligo di risultato, in termini d' idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell'impresa.



Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza del POS con il PSC e cioè che l'impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.

Analisi del POS finalizzata a:

- *verificarne la idoneità in accordo al prescritto di legge (in riferimento all'All. XV)*
- *prendere atto e valutare eventuali soluzioni migliorative proposte dall'impresa esecutrice*
- *verificarne la complementarietà e la coerenza rispetto al PSC*
- *creare un opportuno riscontro oggettivo di quanto sopra.*




Verbale verifica idoneità e
congruenza POS



Art. 104.bis – Decreto del Fare


- Con decreto del Min. Lav. (sentita la Co.Co.Pe. D'intesa con la Conf. S/R) sono individuati modelli semplificati di:
 - POS
 - PSC
 - FO
- FERMI RESTANDO I RELATIVI OBBLIGHI



La novità dell'ultima ora!

Decreto Interministeriale del 9-9-2014

I modelli semplificati di PSC – POS – FO - PSS



Allegato I

Modello semplificato per la redazione del POS

(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA MODELLO SEMPLIFICATO

0	00/00/0000	PRIMA EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La redazione del POS deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'adeguatezza quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l'indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere


IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(3.2.1) *

Individuazione del Committente e indirizzo del cantiere	Committente: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:
	Responsabile dei lavori (se nominato): cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:
	Cantiere: Via: Località: Provincia:

Descrizione sintetica delle attività che saranno svolte in cantiere
(3.2.1. lett. c) *

* I riferimenti numerici corrispondono ai paragrafi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008




Allegato II

Modello semplificato per la redazione del PSC

(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO

0	00/00/0000	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma




Allegato III

Modello semplificato per la redazione del PSS

(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)

PIANO DI SICUREZZA
SOSTITUTIVO integrato
dei contenuti del POS
MODELLO SEMPLIFICATO


REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma
0	00/00/0000	PRIMA EMISSIONE		




**La Gestione della
Sicurezza in cantiere**

**Gli Obblighi del
CEL in relazione
agli obblighi delle
altre figure in
cantiere**

**Gli Obblighi
Del Coordinatore
Dell'Esecuzione
Dei Lavori**




Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 2, D. Lgs. 81/08

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione

- il piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**);
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di lavori successivi sull'opera (**FO**)



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08



- Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) -

Art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.


Art. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 90



5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire




OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Privato in assenza di Permesso di costruire

Prima
dell'inizio dei lavori




Dalla lettura del combinato disposto dell'art. 90 comma 3 e 11



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.




OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici:

- **D.O.M.A.**
(distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce INPS, INAIL e C.E.)
- **Dichiarazione C.C.N.L.**
- **(Sostituita con il D.U.R.C. se cantiere <200 ug e no lavori All.XI)**




VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009)



Imprese dovranno esibire al Committente o RL:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo




VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII



Lavoratori autonomi dovranno esibire:


- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 8 D. Lgs. 81/08

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08


Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV

Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV






OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- B Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC
- C Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte dalle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS
- D Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE


D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- E** Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza

- F** Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 c. 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto

- G** Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente

- H** Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III;
Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III;
Tessera di riconoscimento con fotografia;
Sorveglianza sanitaria (a proprio carico)
Corsi di formazione specifici (a proprio carico)




Art. 21



Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l'applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08

riceve copia del PSC

(ovvero di un estratto per le parti di interesse)






VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 95 – Misure generali di tutela

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:



- ✓ *il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*
- ✓ *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;*
- ✓ *le condizioni di movimentazione dei vari materiali;*







Articolo 95 – Misure generali di tutela



- ✓ *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- ✓ *la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- ✓ *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;*
- ✓ *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- ✓ *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*






VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- ✓ *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al D.Lgs 81/08*
- ✓ *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili*
- ✓ *curano la disposizione e l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento*
- ✓ *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*
- ✓ *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
- ✓ *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
- ✓ *redigono il piano operativo di sicurezza.*




IMPRESA AFFIDATARIA



Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria



- 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui **all'allegato XVII.**
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



GLI ADEMPIMENTI

Articolo 101 – Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**




IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

RIEPILOGO OBBLIGHI D. Lgs. 81/08



Datore di lavoro



Redige il POS

Applica il PSC e POS

la corretta organizzazione
del cantiere

la cooperazione tra i Datori
di lavoro e lav. autonomi

cura

Applica l'allegato XIII al D.Lgs 81/08
(prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere)

Consulta preventivamente il RLS

Porte e portoni

Areazione


Servizi igienici

Illuminazione

Spogliatoi

Refezione

Etc.



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Nelle due sentenze della corte di cassazione 4
sezione penale

(n. 1490 del 14/01/2010 e n. 18419 del
21/04/2010)

è stata esaminata la posizione di garanzia del
coordinatore della sicurezza
per l'esecuzione dei lavori (CSE).


Le considerazioni rappresentano una svolta nella
interpretazione

giurisprudenziale non tanto per l'orientamento,
quanto soprattutto per

l'originalità dei ragionamenti. Infatti vengono
esposte ipotesi concrete riguardo

l'ambito intellettuale e temporale delle azioni di
coordinamento


e controllo che ci spettano!



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze




Le sentenze non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l'attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e mettono a confronto l'opera del coordinatore con l'altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione.



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze


I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

- ***Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.***
- ***Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).***



La Vigilanza

- Quella del coordinatore è definita ***alta vigilanza***
- Quella del datore di lavoro è definita ***operativa, puntuale, stringente,***
- Quella del coordinatore è rivolta ***alla generale configurazione delle lavorazioni***
- Quella del datore di lavoro è svolta ***momento per momento***




La presenza in cantiere del CSE

- L'attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere

***Non richiede la continua presenza del CSE
nel cantiere con ruolo di controllo***

Ma deve

evitare pericolosi vuoti di vigilanza




**La gestione della
Sicurezza negli appalti**

Gli aggiornamenti nella redazione del DUVRI




**Il DUVRI
e il Cantiere**



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro (**committente**), in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **DEVE**:

- a) **verificare**, secondo le indicazioni del DM che ancora non è stato emanato, **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto (contratto d'opera o contratto di somministrazione)
- b) **Fornire** agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.





Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

a) Il datore di lavoro, in attesa del DM di cui all'art. 6, comma 8, lettera g del D.Lgs. 81/08, provvede a fare la Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (VITP) attraverso l'acquisizione di:

1) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA)

2) Autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni falsi o mendaci) del POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. I datori di lavoro (Committente ed Appaltatore) devono:


a) **Cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 10/02/2011
Prot. 15 / SEGR / 0003328

b) **Coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva




Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

- a) **Elaborando** un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e, ove ciò non sia non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (DUVRI).
- b) **Allegando** il DUVRI al contratto d'appalto o contratto d'opera e tenendolo adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

queste disposizioni non si applicano ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

A tali dati accedono il RLS e gli O.T.P.




Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

.....OVVERO INDIVIDUANDO, limitatamente ai settori a rischio basso di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6 ter, con riferimenti SIA all'attività del Datore di Lavoro COMMITTENTE SIA alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, UN PROPRIO INCARICATO, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, PER SOVRINTENDERE a tali cooperazione e coordinamento


P
r
e
p
o
s
t
o



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera!




Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA:

- Ai servizi di natura intellettuale;
- Alle mere forniture di materiale o attrezzature;
- Ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 qu, sempre che essi non comportino

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla soma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture
CONSIDERATA CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE DI 1 ANNO DALL'INIZIO DEI LAVORI


- rischio incendio elevato,
- Attività in ambienti confinati
- Presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto
- Atmosfere esplosive
- Rischi particolari da All. XI



**La Sicurezza negli
ambienti confinati**

**Gli
aggiornamenti
legislativi**

DPR 177/2011




Art. 66 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. È vietato l'accesso dei lavoratori in ambienti e recipienti, ***ove sia possibile il rilascio di gas deleteri***, senza

- accertamento preventivo dell'assenza di pericolo,
- ovvero senza risanamento preventivo dell'atmosfera.


Nel dubbio di pericolosità, i lavoratori *devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.*

L'apertura di accesso *deve avere dimensioni tali da consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.*




Art. 66 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Vieta l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, ***senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori o previa il risanamento dell'aria.***
- Stabilisce che ***quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.***
- Stabilisce che ***l'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.***



Art. 121 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. **Devono essere adottate idonee misure** contro i pericoli derivanti gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
2. **I lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale**, sia delle vie respiratorie che collegati ad un idoneo sistema di salvataggio , tenuto all' esterno dal personale addetto alla sorveglianza.




Art. 121 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. Le maschere respiratorie possono essere adoperate solo se esse offrono **garanzia di sicurezza** e se sia assicurata una **efficiente e continua aerazione**.

4. È vietato l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare i gas.

5. I lavoratori devono essere abbinati all'esecuzione dei lavori.



ALLEGATO IV- Paragrafo 3


Vasche, canalizzazioni, serbatoi, tubazioni, recipienti, silos

Ribadisce che tubazioni, canalizzazioni e recipienti in cui debbano entrare lavoratori ***devono essere dotate di aperture tali da consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi***

☐ Stabilisce i ***compiti di colui che sovrintende l'attività lavorativa***

☐ Ribadisce l'eventuale ***utilizzo dei DPI***

☐ Elenca le ***cautele da tenere per evitare il pericolo di incendio o di esplosione***



08.11.11 - Entra in vigore il D.P.R. del 14.09.11 n. 177

*“Regolamento per la
qualificazione delle
imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in
ambienti sospetti
d’inquinamento o
confinanti”*

ATTENZIONE!
Attention! Achtung! Atención! Atenție! انتباه!
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

**ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO**

 Cisterna n°..... Modello Capacità litri
Materiale..... Press. nom. bar
Costruttore..... Anno costr.
Inserire etichetta della sostanza contenuta 

VERIFICHE PRELIMINARI

Gli addetti all' accesso e alla manutenzione devono essere formati informati ed addestrati.
In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR177/2011



PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun addetto, prima di accedere all' ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa



LAVORI IN SICUREZZA

TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE.

I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo




GESTIONE EMERGENZE

 IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO.....
ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA 

- 13 Marzo 1987 cantieri navali Mecnavi di Ravenna (13 morti)
- 3 MARZO 2008 Molfetta (5 morti)
- 26 MAGGIO 2009 raffineria SARAS (3 morti)
-


Per questo motivo il legislatore ha ritenuto necessario predisporre un regolamento finalizzato a definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o nei quali siano presenti o possano formarsi accidentalmente atmosfere pericolose, asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive.

Tipicamente l'analisi delle cause e delle dinamiche di questi incidenti ha evidenziato, infatti, la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associata generalmente all'insufficiente conoscenza delle criticità connesse e delle possibili misure di protezione, nonché all'incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza.



art.1 D.P.R. 177/2011

1. Disciplina il **sistema di qualificazione** per le imprese ed i lavoratori autonomi nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
2. Si applica ai lavori in **ambienti sospetti di inquinamento** di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs.81/08 e negli **ambienti confinati** di cui all'allegato IV, punto 3 del medesimo decreto.



Definizione

(dalle linee guida ISPESL)

Per ambiente confinato s' intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Fra di essi si possono citare:


Serbatoi di stoccaggio

Silos

Recipienti di Reazione

Fogne

Fosse biologiche



Inoltre ...

Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o ad influenzare provenienti dall'ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rilevarsi altrettanto insidiosi; è il caso di:

Camere con aperture in alto


Vasche

Depuratori

Camere di combustione nelle fornaci e simili

Canalizzazioni varie

Camere non ventilate o scarsamente ventilate




Art. 2 D.P.R. 177/2011

comma 1. Requisiti per imprese e lavoratori autonomi:

Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

Il personale, % non inferiore al 30% della forza lavoro, deve avere un' esperienza di almeno 3 anni, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003.


*Esperienza necessaria per i lavoratori che svolgono le
funzioni di PREPOSTO.*



Art. 2 D.P.R. 177/2011

comma 1. Requisiti per imprese e lavoratori autonomi:


d. Avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione** di tutto il personale, compreso il Datore di Lavoro ove impiegato nelle attività in tali ambienti, oggetto di verifica di apprendimento ed aggiornamento. I contenuti e le modalità sono individuati, compatibilmente dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. , entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con accordo in Conferenza Permanente.



Art. 2 D.P.R. 177/2011

comma 1. Requisiti per imprese e lavoratori autonomi:

e. Possesso di DPI, Strumentazione, Attrezzature, idonee alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed avvenuta effettuazione di addestramento all'uso corretto di tali DPI, attrezzature e strumentazioni in accordo a artt. 66 e 121 ed allegato IV del D.Lgs. 81/08.




Art. 2 D.P.R. 177/2011

comma 1. Requisiti per imprese e lavoratori autonomi:


f. Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in tali ambienti, ivi compreso il DL, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza in accordo agli artt. 66 e 121 ed allegato IV p.to 3 del D.Lgs.81/08.

g. Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva.




Art. 3 D.P.R. 177/2011

1. Il DL committente ha l'obbligo di informare le parti interessate sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro in cui dovranno operare, sui rischi esistenti negli ambienti compresi quelli derivanti da precedenti utilizzi degli ambienti, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Questo deve essere **realizzato in un tempo (sufficiente ed adeguato) non inferiore ad un giorno** e prima dell'accesso nei luoghi di lavoro.



Art. 3 D.P.R. 177/2011


2. Il DL committente ha l'obbligo di individuare un proprio **rappresentante**, competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché specificamente informato, formato ed addestrato in riferimento agli ambienti confinati, a conoscenza dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che vigili in **funzione di indirizzo e coordinamento delle attività finalizzata di limitare il rischio interferenziale tra i lavoratori coinvolti e quelli del committente**



Art. 3 D.P.R. 177/2011


3. Deve essere **adottata ed efficacemente attuata**, in tutte le fasi delle lavorazioni, **una procedura di lavoro finalizzata ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività degli ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.**

Può corrispondere a una buona prassi validata dalla Commissione consultiva permanente per la SSL.




Procedure di Sicurezza, Autorizzazione e Controllo

- Nomina di un supervisore e organizzazione con “permessi di lavoro” ossia un **PREPOSTO** in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- Impiego di lavoratori idonei al tipo di lavoro;
- Localizzazione ed estensione del rischio;
- Isolamento dell’ambiente confinato rispetto ad altri ambienti pericolosi;
- Verifica l’idoneità delle vie di accesso e di uscita;
- Ventilazione dell’ambiente;
- Verifica dell’aria contenuta nell’ambiente confinato;
- Risanamento/Bonifica atmosfera ambiente confinato;



Procedure di Sicurezza, Autorizzazione e Controllo


- Gestione dell'eventuale agenti chimici pericolosi non eliminabili;
- Utilizzo degli autorespiratori
- Utilizzo dei DPI necessari
- Utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e di attrezzature speciali
- Illuminazione
- Sistema di comunicazione
- Controllo e allarme
- Piani e procedure di emergenza
- Modalità di accesso all'ambiente confinato



L'Autorizzazione deve contenere:

- la chiara identificazione della figura che autorizza quel particolare lavoro e quella che ha la responsabilità della messa in opera delle precauzioni (ad esempio, isolamento, controllo dell'aria, piano di emergenza);
- l'individuazione delle parti interessate all'attività;
- l'addestramento e istruzioni in relazione al permesso;
- il monitoraggio e la verifica per assicurare che il sistema lavori in sicurezza, come predisposto.

L'autorizzazione al lavoro è uno strumento volto ad assicurare che tutti gli elementi del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di entrare e/o lavorare in spazi confinati




Conclusioni

In estrema sintesi, possiamo sintetizzare **due** considerazioni conclusive:

tutte le attività svolte in ambienti confinati devono essere precedute da una **attenta e puntuale valutazione del rischio**, che individui le fonti dei pericoli e predisponga le misure di sicurezza necessarie al fine di eliminare, o se ciò non è possibile, ridurre al minimo possibile i rischi;

al fine di ridurre al minimo i rischi, è necessario definire un'adeguata **procedura** organizzativa, gestionale, tecnica, operativa e di emergenza, tale da creare un vero e proprio "sistema" della sicurezza, contraddistinto da precise "figure responsabili", in grado di garantire, tra l'altro, una idonea attività di sorveglianza e verifica.




DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE VI

Nota del 09/05/2012 Prot. 32/0010248/MA001.A001

Oggetto: manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011

- Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011



MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

Modulo autorizzazione ingresso in ambiente confinato	Sito di	Impianto/Area		
Data	Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI				
Verifica di:	Si	No	Non applicabile	Note
Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura operativa"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura di emergenza"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta formazione degli operatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta bonifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Il datore di lavoro committente deve:

- individuare un proprio rappresentante;
- fornire a tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di inquinamento in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all'attività;
- autorizzare l'avvio dei lavori e firmare il modulo autorizzativo.

² Il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:

- essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) del DPR n° 177 del 14.09.2011 sugli ambienti confinati;
- essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
- autorizzare le riprese successive dell'operazione;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

³ Il preposto deve:

- avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sovrintendere alle attività e garantire l'attuazione delle procedure operative e, in particolare, di tutte le prescrizioni e misure di sicurezza;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).
- la figura del preposto può coincidere con quella del rappresentante del datore di lavoro committente.

⁴ Il lavoratore deve:

- seguire fedelmente e scrupolosamente le modalità operative che gli sono state indicate;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa

Pagina 340 di 382

Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollamento aria e/o azoto strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità temperatura/umidità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuta esecuzione prove ambientali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:				
<input type="checkbox"/> infiammabilità/esplosività	<input type="checkbox"/> tossicità	<input type="checkbox"/> asfissia	<input type="checkbox"/> corrosività	<input type="checkbox"/> microclima sfavorevole
<input type="checkbox"/> altro				
Attuare le seguenti misure				
MISURE SPECIFICHE				
Verifica di:	Si	No	Non applicabile	Note
Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente confinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale per eventuale recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modulo pag. 1/2				
ESECUZIONE LAVORI				
Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):				
1.				
2.				
3.				
Firma del datore di lavoro				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):				
	Si	No	Non applicabile	Note
Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollamento aria e/o azoto strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità temperatura/umidità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in precedenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Firma del rappresentante del datore di lavoro				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				
Modulo pag. 2/2				




MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI

Modulo autorizzazione ingresso in ambiente confinato	Sito di	Impianto/Area.....		
Data	Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI				
Verifica di:	Si	No	Non applicabile	Note
Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura operativa"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura di emergenza"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta formazione degli operatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta bonifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio di lavoro				
Idoneità temperatura/umidità				
Avvenuta esecuzione prove ambientali				
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:				
<input type="checkbox"/> infiammabilità/esplosività	<input type="checkbox"/> tossicità	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> altro.....				
Attuare le seguenti misure				

MISURE SPECIFICHE				
Verifica di:	Si	No	Non applicabile	Note
Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente confinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale per eventuale recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Modulo pag. 1/2</i>				
ESECUZIONE LAVORI				
Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):				
1.				
2.				
3.				
Firma del datore di lavoro committente ¹				
Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo				
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente ²				
Firma del preposto ³				
Firma dei lavoratori ⁴				
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate.				
In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):				
	Si	No	Non applicabile	Note
Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità temperatura/umidità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in precedenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				
<i>Modulo pag. 2/2</i>				





Grazie

PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE!

Auguro a tutti un sereno Natale!

